

Decreto ministeriale Sanità 5 luglio 1975

Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione

LE MOTIVAZIONI DEL DECRETO

Nel 1975 furono fissate in Italia alcune regole igienico-sanitarie per gli edifici, questo perché la speculazione edilizia in quegli anni era arrivata a livelli indecenti: le imprese di costruzioni sfruttavano al massimo i metri quadrati di suolo a disposizione per vendere appartamenti e ricavarne elevati profitti, il legislatore volle quindi porre un freno a questo indecoroso fenomeno.

ALTEZZE E SUPERFICI MINIME

Le restrizioni imposte dal citato Decreto non riguardano soltanto le camere da letto, ma detta anche altre norme sui vari ambienti abitativi, le vediamo ora nel dettaglio.

L'art.1 del D.M. riporta le altezze minime delle stanze, in sintesi:

- 2,40 mt per corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli;
- 2,70 mt per tutti gli altri ambienti della casa.

La regola è valida in tutta Italia, fanno eccezione soltanto le Comunità Montane che possono arrivare a 2,55 mt in virtù delle condizioni climatiche e della particolare tipologia edilizia.

L'art.2 del Decreto riguarda proprio le superfici minime delle camere da letto:

- 9 mq per le camera da letto per una sola persona;
- 14 mq per le camere da letto doppie (o matrimoniali).

Lo stesso articolo dispone inoltre che nelle camere da letto, nel soggiorno e nella cucina debba esserci una finestra apribile.

L'art.3 fissa la superficie minima per i monolocali (chiamati alloggi "monostanza") comprensiva di servizi:

- 28 mq per una persona;
- 38 mq per due persone.

Il decreto pone poi un'importante regola per le dimensioni delle aperture, fissando a $1/8$ della superficie pavimentata la superficie della finestra del singolo ambiente, in pratica:

– dimensione finestra = $1/8$ della dimensione del pavimento della stanza.

e si spinge fino a imporre la cappa di aspirazione sul piano cottura della cucina.

Art. 5

Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso.

Per ciascun locale d'abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a $1/8$ della superficie del pavimento.

Per gli edifici compresi nell'edilizia pubblica residenziale occorre assicurare, sulla base di quanto sopra disposto e dei risultati e sperimentazioni razionali, l'adozione di dimensioni unificate di finestre e, quindi, dei relativi infissi.